

UNIONE DI COMUNI:
“FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL
CAMPOSAMPIERESE”

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

INDICE

TITOLO I: ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – REGOLAMENTO: FINALITÀ

ART. 2 – INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO

CAPO II – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

ART. 3 – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

ART. 4 – COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE

ART. 4 bis – DURATA

CAPO III – abrogato con DC n. ____ del 13.04.2016

TITOLO II – I CONSIGLIERI

CAPO I – NORME GENERALI

ART. 8 – ENTRATA IN CARICA

ART. 9 – DECADENZA E SOSPENSIONE DALLA CARICA

ART. 10 – DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

ART. 11 CESSAZIONE DALLA CARICA DI CONSIGLIERE

CAPO II – DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

ART. 12 – DIRITTO D'INIZIATIVA

ART. 13 – DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

ART. 14 – DOVERI DEI CONSIGLIERI

ART. 15 – INTERROGAZIONI

ART. 16 – INTERPELLANZE

ART. 17 – MOZIONI

ART. 18 – MOZIONE D'ORDINE

ART. 19 – RACCOMANDAZIONI

ART. 20 – LIMITAZIONI

ART. 21 – EMENDAMENTI

ART. 22 – ORDINI DEL GIORNO

CAPO III – ESERCIZIO DEL MANDATO

ART. 23 – ASTENSIONE OBBLIGATORIA

ART. 24 – RESPONSABILITÀ PERSONALE – ESONERO

ART. 25 – NOMINE E DESIGNAZIONI DI RAPPRESENTANTI

ART. 26 – RICHIESTA DI INTERVENTO "FATTO PERSONALE"

TITOLO III- FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

CAPO I – CONVOCAZIONE

ART. 27 – COMPETENZA

ART. 28 – ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO

ART. 29 – ORDINE DEL GIORNO: PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE

ART. 30 – AVVISO DI CONVOCAZIONE

ART. 31 – AVVISO DI CONVOCAZIONE: MODALITÀ DI CONSEGNA
ART. 32 – AVVISO DI CONVOCAZIONE: TERMINI DI CONSEGNA
ART. 33 – LA SEDE DELLE ADUNANZE
ART. 34 – SESSIONI
ART. 35 – ADUNANZE
ART. 36 – ADUNANZE IN PRIMA CONVOCAZIONE
ART. 37 – ADUNANZE IN SECONDA CONVOCAZIONE

CAPO II – REQUISITI DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

ART. 38 – SEDUTE: ADEMPIMENTI PRELIMINARI
ART. 39 – DEPOSITO DEGLI ATTI
ART. 40 – VERIFICA DEL NUMERO LEGALE
ART. 41 – I CONSIGLIERI SCRUTATORI

CAPO III – DISCIPLINA DELLE RIUNIONI

ART. 42 – ORDINE DURANTE LE SEDUTE
ART. 43 – COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO
ART. 44 – ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI
ART. 45 – DISCUSSIONE: NORME GENERALI
ART. 46 – ORDINE DELLA DISCUSSIONE
ART. 47 – QUESTIONE PREGIUDIZIALE E QUESTIONE SOSPENSIVA
ART. 48 – REVOCA E MODIFICA DELLE DELIBERAZIONI
ART. 49 – COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI
ART. 50 – ADUNANZE PUBBLICHE
ART. 51 – ADUNANZE SEGRETE
ART. 52 – ADUNANZE “APERTE”
ART. 53 – PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO ALL'ADUNANZA
ART. 53 BIS – PARTECIPAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE ALL'ADUNANZA
ART. 54 – AMMISSIONE DI FUNZIONARI E CONSULENTI IN AULA
ART. 55 – TERMINE DELL'ADUNANZA

CAPO IV – LE VOTAZIONI

ART. 56 – SISTEMI DI VOTAZIONE: MODALITÀ GENERALI
ART. 57 – ORDINE DELLE VOTAZIONI
ART. 58 – VOTAZIONE IN FORMA PALESE
ART. 59 – VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE
ART. 60 – VOTAZIONI SEGRETE
ART. 61 – ESITO DELLE VOTAZIONI

CAPO V – VERBALI DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO

ART. 62 – REDAZIONE DEL VERBALE DELL'ADUNANZA
ART. 63 – APPROVAZIONE DEI VERBALI ED ARCHIVIAZIONE.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 64 – ENTRATA IN VIGORE
ART. 65 – PUBBLICIZZAZIONE

TITOLO I ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – REGOLAMENTO: FINALITÀ

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato dal presente Regolamento, in attuazione a quanto disposto dalle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali e dallo Statuto.

ART. 2 – INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Qualora nel corso delle adunanze si presentino situazioni non disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, la decisione in merito alla risoluzione delle stesse è adottata dal Presidente del Consiglio, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere consultivo del Segretario.

2. Quando il presente Regolamento indica i Consiglieri assegnati, si intendono i Componenti del Consiglio incluso il Presidente della Federazione.

3. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente del Consiglio. Egli può sospendere brevemente la seduta per esaminare, con l'ausilio del Segretario, le eccezioni sollevate. Formulata la proposta di interpretazione da parte del Presidente del Consiglio, questa viene sottoposta all'approvazione del Consiglio che decide a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.

4. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ulteriori eccezioni.

CAPO II – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

ART. 3 – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio è presieduto da un Presidente, eletto tra i propri componenti, escludendo a tal fine il Presidente della Federazione dei Comuni del Camposampierese.

2. Il Presidente del Consiglio è eletto a scrutinio segreto, a maggioranza di due terzi dei componenti del Consiglio. Qualora nelle prime due votazioni tale maggioranza non sia raggiunta, il Presidente del Consiglio è eletto a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. Il Vice-Presidente è eletto a scrutinio segreto con le stesse modalità del Presidente del Consiglio, in successiva separata votazione.
4. In caso di assenza del Presidente del Consiglio, la seduta è presieduta dal Vice-Presidente. In caso di assenza di entrambi è presieduta dal Consigliere anagraficamente più anziano.

ART. 4 COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE

1. Al Presidente del Consiglio sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio.
- 2.. Il Presidente rappresenta il Consiglio nella sua unità istituzionale. Non è strumento di attuazione di un indirizzo politico. Ha funzione neutrale, finalizzata al corretto funzionamento dell'istituzione consigliare.
3. Cura la programmazione dei lavori del Consiglio, la formazione dell'ordine del giorno delle riunioni e coordina i rapporti del Consiglio con il Presidente della Federazione. È garante del rispetto delle norme sul funzionamento del Consiglio. Assicura adeguata e preventiva informazione ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
4. Dirige i dibattiti del Consiglio, fa osservare il regolamento, concede la parola, giudica della ricevibilità delle proposte, annuncia il risultato delle votazioni con l'assistenza di tre scrutatori da lui scelti.
5. Assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni. Può sospendere e sciogliere la seduta, ordinare l'espulsione dall'aula di Consiglieri che reiteratamente violino il regolamento e di chiunque del pubblico sia causa di disturbo al regolare svolgimento dei lavori.
6. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano il Presidente della Federazione o un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
7. Il Presidente del Consiglio, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale del Segretario e dell'Ufficio di Direzione.

ART. 4 bis – DURATA

1. La durata delle cariche di Presidente e di Vice-Presidente del Consiglio è legata al mandato del consigliere in seno al Consiglio della Federazione, salvo specifica ipotesi di dimissioni dalla carica di Presidente o Vice-Presidente. Le dimissioni operano dalla data di acquisizione della relativa comunicazione al protocollo della Federazione.
2. Il Presidente o il Vice-Presidente cessano altresì dalla carica in caso di approvazione di una mozione di decadenza per reiterata violazione degli obblighi e degli adempimenti ad essi attribuiti in base allo Statuto, alla Legge o al Regolamento. La mozione è presentata da almeno un terzo dei consiglieri e approvata dai due terzi dei componenti del Consiglio.
3. Nel caso in cui siano divenuti vacanti i seggi sia di Presidente che di Vice-Presidente del Consiglio a seguito di cessazione della carica sarà onere del consigliere anagraficamente più anziano procedere tempestivamente, e comunque non oltre 20 giorni, alla convocazione del Consiglio per l'elezione del Presidente e del Vice-Presidente del Consiglio.

CAPO III

ART. 5,6,7 abrogati con D.C. n. __ del 13.04.2016

*Allegato B
Delibera Consiglio n. 14 del 13.04.2016*

TITOLO II – I CONSIGLIERI

CAPO I – NORME GENERALI

ART. 8 – ENTRATA IN CARICA

1. Il Consiglio è composto dal Presidente dell'Unione e da 33 consiglieri, eletti in numero di tre dai rispettivi Consigli dei comuni associati tra i propri componenti, con voto limitato ad uno al fine di garantire la rappresentanza delle minoranze.
2. I Sindaci dei Comuni aderenti alla Federazione trasmettono all'Ufficio di Segreteria della Federazione:
 - a) la deliberazione di nomina dei Consiglieri Comunali eletti nel Consiglio della Federazione;
 - b) le necessarie attestazioni relative all'assenza delle cause di incompatibilità e di inconferibilità specifiche per l'assunzione della carica in enti aventi popolazione superiore ai 15.000 abitanti;
 - c) i recapiti di contatto dei singoli consiglieri.
3. I consiglieri eletti entrano nell'effettivo esercizio delle funzioni a seguito della formale comunicazione della loro elezione da parte del Presidente del Consiglio della Federazione all'Assemblea, nella prima seduta utilmente convocata.

ART. 9 – DECADENZA E SOSPENSIONE DALLA CARICA

1. Il Consigliere è tenuto a giustificare la propria assenza alle adunanze del Consiglio mediante comunicazione rivolta all'Ufficio Segreteria della Federazione o al Segretario, che ne dà notizia al Consiglio, anche ai fini dell'inserimento nel verbale.
2. Il Consigliere che rimane assente a tre sedute consecutive del Consiglio, senza addurre alcuna giustificazione, decade dalla carica in seguito alla procedura di cui ai commi seguenti.
3. Il Segretario, rilevato che un Consigliere è rimasto assente a tre sedute consecutive del Consiglio, senza fornire alcuna giustificazione, lo segnala al Presidente del Consiglio.
4. La proposta di decadenza, a firma del Presidente del Consiglio, si esercita d'ufficio e deve essere notificata al Consigliere interessato assegnandogli un termine non inferiore a giorni dieci per presentare per iscritto le cause giustificative.
5. Il Consiglio si pronuncia in merito e, se ritenga prive di fondamento le ragioni esposte dal Consigliere, può disporre, a maggioranza assoluta dei suoi componenti e con atto motivato, la decadenza. In tal caso si procede alla sostituzione del Consigliere decaduto con richiesta al Comune di appartenenza di provvedere alla nomina di un altro consigliere secondo le modalità di cui all'art. 8 del presente Regolamento.

ART. 10 – DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere della Federazione, indirizzate al Consiglio della Federazione ed al Sindaco del Comune di appartenenza devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo della Federazione nell'ordine

temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.

2. Le dimissioni sono irrevocabili ed immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto. Il seggio di Consigliere della Federazione rimane vacante fino alla nuova nomina da parte del Consiglio del Comune interessato.

3. Il Comune di appartenenza del Consigliere dimissionario provvede all'elezione del sostituto secondo le modalità dell'art. 8 del presente Regolamento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.

ART. 11 CESSAZIONE DALLA CARICA DI CONSIGLIERE

1. In caso di cessazione dalla carica di Consigliere comunale, il seggio resosi vacante viene ricoperto mediante la procedura di cui all'art. 8 del presente Regolamento.

2. I consiglieri cessati dalla carica di consigliere comunale per effetto dello scioglimento del proprio consiglio comunale ai sensi dell'art. 141 TUEL, continuano ad esercitare, ai sensi del D.Lgs. 267/00 art. 141 c. 5, il mandato di consigliere della Federazione sino alla nomina dei propri successori.

CAPO II - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

ART. 12 - DIRITTO D'INIZIATIVA

1. I diritti dei Consiglieri sono indicati all'art. 43 del T.U.E.L. e disciplinati dal presente Regolamento.

2. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio. Qualora le proposte di deliberazioni comportino spese debbono essere indicati i mezzi per farvi fronte.

3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed eventualmente accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Presidente del Consiglio che informa il Segretario il quale la trasmette al Direttore Generale e ai Responsabili degli uffici e dei servizi competenti per l'istruttoria e l'acquisizione dei relativi pareri ai sensi di legge. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Presidente del Consiglio comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio, dandone altresì comunicazione al Consiglio. Diversamente, il Presidente del Consiglio iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio, nella prima seduta utile, indicando, nell'oggetto, il Consigliere proponente.

4. Il diritto di iniziativa delle proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio spetta altresì al Presidente della Federazione.

5. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e raccomandazioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico - amministrativo del Consiglio e le altre competenze allo stesso attribuite

dalle leggi e dallo Statuto. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dall'articolo 39, comma 2 TUEL .

ART. 13 – DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

1. I Consiglieri, per l'espletamento del loro mandato, hanno diritto di accesso alle notizie e informazioni a tal fine utili e a quanto può essere funzionale allo svolgimento dei loro compiti e alla partecipazione, nell'esercizio della loro carica, alla vita politico –amministrativa della Federazione, secondo quanto stabilito dall'art. 43 del T.U.E.L. e dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

La richiesta di informazioni e notizie deve essere formulata per iscritto all'Ufficio che detiene i documenti a cui esse si riferiscono. L'ufficio è tenuto a dare risposta scritta nei cinque giorni successivi all'istanza, assicurando comunque che la risposta venga comunicata almeno due giorni prima dell'adunanza del Consiglio, qualora le informazioni si riferiscano ad argomenti già iscritti all'ordine del giorno del Consiglio. Negli altri casi il termine è di 15 giorni.

2. Il diritto di accesso è esercitato con le stesse modalità e per le stesse finalità di cui sopra per le deliberazioni adottate dal Consiglio e dalla Giunta. I Consiglieri perciò hanno il diritto anche al rilascio di copia delle deliberazioni del Consiglio, della Giunta, dei bandi e dei verbali di gara, delle ordinanze, delle petizioni presentate dai cittadini e delle richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione. La richiesta deve essere effettuata ai fini dell'esercizio del mandato indicando nel modo più specifico possibile i documenti richiesti.

3. Il Responsabile dell'ufficio competente, qualora rilevi la sussistenza di divieti o impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa il Consigliere interessato e il Presidente, comunicando per iscritto i motivi che non consentono il rilascio.

4. Il rilascio delle copie avviene entro i cinque giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi. I Consiglieri possono chiedere l'invio al proprio indirizzo di posta elettronica di tutta la documentazione disponibile in formato digitale. L'avviso di recapito del messaggio di posta elettronica è equiparato a dichiarazione di avvenuta consegna a tutti gli effetti.

5. Per le copie di atti e documenti di cui al presente articolo non sono addebitabili al Consigliere della Federazione rimborsi di costi di ricerca, visura, fotocopia e rilascio, sia perché l'esercizio del diritto di accesso attiene all'esercizio della funzione pubblica di cui il richiedente è titolare, sia perché in nessun caso egli può fare uso privato dei documenti così acquisiti.

6. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dalla Federazione, copia degli atti preparatori dei provvedimenti nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi. Ciò sempre che, su proposta del Segretario, non si opponga il segreto d'ufficio a tutela della Federazione.

7. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. In particolare, i Consiglieri hanno diritto di prendere visione degli atti e di ottenere copia di documenti. Le copie suddette sono esenti dal costo di riproduzione e dall'imposta di bollo, ai sensi delle vigenti disposizioni, trattandosi di documenti rilasciati ad uso amministrativo per le funzioni istituzionali del Consigliere. Le copie sono rilasciate con l'espressa indicazione che trattasi di "copia destinata esclusivamente agli usi inerenti alla carica di Consigliere della Federazione dei Comuni del Camposampierese". I Consiglieri non possono usare i documenti per fini privati o comunque diversi da quelli istituzionali. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

ART. 14 – DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio della Federazione di cui fanno parte.
2. Il Consigliere che si assenta dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Segretario o il Vicesegretario della Federazione perché sia presa nota a verbale.

ART. 15 – INTERROGAZIONI

1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Presidente della Federazione o alla Giunta se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia esatta, se sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare.
2. Le interrogazioni sono presentate per iscritto, eccezionalmente in forma orale, da uno o più Consiglieri, al Presidente del Consiglio. La presentazione può avvenire direttamente nel corso della seduta, oppure può essere richiesta la protocollazione e l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile.
3. L'interrogazione è sinteticamente illustrata al Consiglio dal presentatore. La presentazione non può durare più di tre minuti.
4. Se nessuno dei proponenti è presente al momento in cui si deve illustrare l'interrogazione o fornire la risposta, si prevede la possibilità di delega ad altro consigliere, quanto la possibilità di chiedere il rinvio alla successiva adunanza contestualmente alla comunicazione delle giustificazioni.
5. Il Presidente della Federazione ha l'obbligo di risposta immediata nel corso dell'adunanza qualora l'interrogazione sia stata presentata 30 giorni prima della stessa, mentre ha facoltà di differirla ad adunanza successiva se presentata meno di 30 giorni prima dell'adunanza in corso. Vi è facoltà di risposta scritta solo se non vi è opposizione del proponente e di tutti i proponenti.
6. Alla risposta può replicare solo il Consigliere interrogante, per dichiarare esclusivamente se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro cinque minuti. Alla replica del Consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Presidente della Federazione.
7. Nel caso in cui l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di norma il primo firmatario.
8. Le interrogazioni relative a fatti connessi tra loro possono essere trattate contemporaneamente, secondo la valutazione del Presidente del Consiglio. Resta salvo comunque il diritto di replica di ciascun consigliere interrogante.
9. Nel caso in cui l'interrogante richieda risposta scritta, la stessa deve essere fornita entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'interrogazione. Questa sarà inviata al domicilio dell'interrogante o consegnata durante l'adunanza del Consiglio, se convocato entro 30 giorni, e ne potrà essere data lettura durante la seduta consiliare stessa.
10. Ciascun Consigliere non può argomentare più di tre interrogazioni o interpellanze per ogni seduta del Consiglio.

ART. 16 – INTERPELLANZE

1. L'interpellanza consiste nella domanda posta al Presidente della Federazione circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Presidente stesso e della Giunta oppure circa i motivi ed i criteri in base ai quali sono stati presi alcuni provvedimenti.

2. Le modalità di presentazione delle interpellanze sono le stesse previste per le interrogazioni.
3. Dopo la lettura durante la seduta del Consiglio , l'interpellante ha facoltà di illustrarla per non più di tre minuti.
4. Il Presidente della Federazione ha l'obbligo di risposta immediata nel corso dell'adunanza qualora l'interpellanza sia stata presentata 30 giorni prima della stessa mentre ha facoltà di differirla ad adunanza successiva se presentata meno di 30 giorni prima dell'adunanza in corso. Vi è facoltà di risposta scritta solo se non vi è opposizione del proponente e di tutti i proponenti.
5. Dopo le dichiarazioni rese dal Presidente della Federazione, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, esclusivamente le ragioni per quali si dichiara soddisfatto o non soddisfatto. A nessun altro Consigliere è concesso intervenire. Alla replica del Consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento dal Presidente della Federazione.
6. Nel caso in cui l'interpellanza sia stata sottoscritta da più Consiglieri, il diritto di presentazione e quello di replica competono ad uno solo di essi, di norma al primo firmatario.
7. Nel caso di assenza dell'interpellante si prevede la possibilità di delega ad altro consigliere, quanto la possibilità di chiedere il rinvio alla successiva adunanza contestualmente alla comunicazione delle giustificazioni.

ART. 17 – MOZIONI

1. La mozione consiste in un documento motivato volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento riservato dalla legge alla competenza del Consiglio stesso su questioni inerenti la Federazione o sulla condotta o sull'azione del Presidente della Federazione o della Giunta.
2. La mozione è presentata in forma scritta al Presidente del Consiglio dai consiglieri in forma singola o associata e viene iscritta all'ordine del giorno nella prima seduta utile.
3. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è letta e illustrata, all'occorrenza, da uno solo di essi e per un tempo non superiore a cinque minuti.
4. Più mozioni relative ad argomenti strettamente connessi possono formare oggetto di una unica discussione, ma danno luogo a votazioni distinte.
5. Nella discussione può intervenire il Presidente della Federazione, per un tempo comunque non superiore ai cinque minuti. Il Consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
6. Dopo la replica non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto, che comunque vanno effettuati sul documento conclusivo da votare.
7. La mozione non può essere sottoposta a emendamenti senza il consenso del presentatore.
8. Il Consiglio procede all'approvazione della mozione nelle forme previste per l'adozione delle deliberazioni.
9. Ciascun Consigliere non può presentare più di una mozione per ogni adunanza del Consiglio.

ART. 18 – MOZIONE D'ORDINE

1. Costituisce mozione d'ordine il richiamo al rispetto delle disposizioni relative al funzionamento interno dell'organo collegiale, alle questioni di procedura e di organizzazione dei lavori, alla competenza dell'organo stesso in ordine a questioni di merito sottoposte alla

sua trattazione; può essere presentata verbalmente da ciascun consigliere al Presidente del Consiglio nel corso della seduta.

2. La presentazione di una mozione d'ordine interrompe la discussione in qualsiasi momento. Sulla mozione d'ordine decide il Presidente del Consiglio. Se la sua decisione non è accettata dal proponente, decide il Consiglio con votazione palese previo eventuale intervento dell'oratore e per non più di cinque minuti.

ART. 19 – RACCOMANDAZIONI

1. La raccomandazione consiste nell'invito che il Consigliere rivolge al Presidente della Federazione per l'adozione di determinati provvedimenti. Per lo svolgimento di una raccomandazione il Consigliere non potrà parlare più di cinque minuti.

2. Il Presidente della Federazione dichiara se la Giunta ritenga di accogliere o meno la raccomandazione, esponendone brevemente le ragioni. A nessun altro Consigliere è concesso di intervenire.

3. Le raccomandazioni sopra oggetti non iscritti all'ordine del giorno devono essere fatte in principio di seduta; quelle relative agli oggetti all'ordine del giorno devono essere fatte durante la discussione dell'oggetto.

ARTICOLO 20 – LIMITAZIONI

1. Non si trattano interrogazioni, interpellanze, mozioni e raccomandazioni nelle adunanze di discussione del Bilancio Preventivo, del Conto Consuntivo, della verifica degli equilibri di bilancio, di approvazione e modifiche dei regolamenti dell'Ente. Viene fatta salva la possibilità di trattazione di interrogazioni, interpellanze, mozioni e raccomandazioni anche nelle sedute ivi indicate quando sussistono ragioni di urgenza o casi eccezionali.

2. Non vengono prese in considerazione le interrogazioni, interpellanze, mozioni e raccomandazioni che, a discrezione del Presidente del Consiglio, fossero concepite in termini sconvenienti, offensivi o poco rispettosi.

3. La trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze può avvenire in sedute del Consiglio convocate allo scopo, le quali possono avere luogo anche in assenza del numero legale, trattandosi di lavori non comportanti l'espressione di una volontà collegiale.

ART. 21 – EMENDAMENTI

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.

2. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, le integrazioni e le parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, per iscritto, al Presidente del Consiglio almeno due giorni prima dell'adunanza. Il Presidente del Consiglio trasmette la proposta con i relativi emendamenti agli uffici competenti i quali ne curano in via d'urgenza l'istruttoria, che dovrà essere depositata agli atti 24 ore prima del Consiglio. Gli emendamenti che comportino variazioni di spesa debbono riportare i pareri e le attestazioni di copertura finanziaria previsti dalla normativa e quindi devono essere presentati almeno 2 giorni prima del giorno dell'adunanza. Gli emendamenti sono posti in votazione secondo l'ordine di presentazione.

3. Il Presidente del Consiglio può consentire la presentazione e sottoporre all'esame del Consiglio, proposte di emendamenti presentati per iscritto oltre i termini di cui al precedente punto.
4. Il presentatore ha diritto di illustrare l'emendamento per non più di cinque minuti.
5. Se si ritiene necessaria l'acquisizione di ulteriori dati di valutazione, il Consiglio può decidere di rinviare la trattazione della proposta alla successiva adunanza.

ART. 22 – ORDINI DEL GIORNO

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione scritta di un giudizio o di una valutazione relativi a fatti o questioni di interesse locale o generale, inerenti a problemi politici, economici e sociali di carattere generale o attinenti a provvedimenti iscritti all'ordine del giorno.
2. Il Consigliere proponente dà lettura dell'ordine del giorno e lo illustra ai presenti nel tempo limite di cinque minuti. Ogni Consigliere può intervenire, una sola volta, al fine di precisare la propria posizione, nel tempo limite di tre minuti. A conclusione del dibattito si procede alla votazione conclusiva.
3. Il Presidente del Consiglio può dichiarare improponibili, motivando succintamente in merito, ordini del giorno che siano in contrasto con la normativa vigente o con deliberazioni già adottate dal Consiglio nella stessa seduta.
4. Nel caso siano presentati più ordini del giorno sullo stesso argomento, il Presidente del Consiglio ne fissa l'ordine di votazione secondo l'ordine cronologico di presentazione.
5. L'approvazione di un ordine del giorno implica la decadenza degli altri il cui contenuto sia dal primo superato o con esso in contrasto. La decisione in merito spetta al Presidente del Consiglio.
6. Gli ordini del giorno devono essere discussi nel corso del primo Consiglio non ancora convocato alla data di presentazione.

CAPO III – ESERCIZIO DEL MANDATO

ART. 23 – ASTENSIONE OBBLIGATORIA

1. Il Presidente della Federazione e i Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.
2. I Componenti il Consiglio obbligati ad astenersi si assentano dall'aula e ne informano il Segretario o Vicesegretario della Federazione che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.
3. L'obbligo di astensione e di allontanamento dall'aula vale anche per il Segretario e per il Vicesegretario che lo sostituisce, nonché per Direttore Generale. Il Segretario viene in tal caso sostituito da un Consigliere nominato dal Presidente del Consiglio.
4. Per quanto non contemplato nei precedenti commi si rinvia alle disposizioni di Legge.

ART. 24 – RESPONSABILITÀ PERSONALE – ESONERO

1. Il Consigliere è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.
2. E' esente da qualsiasi responsabilità il Consigliere assente dall'adunanza o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.
3. E' parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il Consigliere che abbia espresso voto di astensione o espresso voto contrario.
4. Si applicano ai Consiglieri le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dalla Legge.

ART. 25 – NOMINE E DESIGNAZIONI DI RAPPRESENTANTI

1. Nei casi in cui la Legge e lo Statuto riservino espressamente al Consiglio della Federazione la nomina di Rappresentanti del Consiglio medesimo presso enti, aziende ed istituzioni, si provvede in seduta pubblica, con voto segreto.
2. Nel caso in cui il Rappresentante nominato cessi dall'incarico, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, il Consiglio provvede alla sostituzione nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento.

ART. 26 – RICHIESTA DI INTERVENTO "FATTO PERSONALE"

1. Il Consigliere che durante la discussione ritenga di essere attaccato sulla propria condotta o si senta attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse, può domandare la parola per "fatto personale".
2. Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente del Consiglio decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente del Consiglio decide il Consiglio, senza discussione, a maggioranza con votazione palese.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato, esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per formulare le necessarie rettifiche.
4. Gli interventi sul fatto personale non possono durare più di cinque minuti ciascuno.

TITOLO III- FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

CAPO I – CONVOCAZIONE

ART. 27 – COMPETENZA

1. La convocazione del Consiglio è disposta dal Presidente del Consiglio.

2. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio, la convocazione viene disposta dal Vicepresidente del Consiglio.
3. Quando la convocazione del Consiglio è resa obbligatoria da norme di legge o di Statuto, in caso di inosservanza di tale obbligo provvede, in via sostitutiva, il Prefetto.
4. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio , in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.

ART. 28 – ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO

1. L'ordine del giorno, costituito dall'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio, è stabilito dal Presidente del Consiglio.
- 2 Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Presidente della Federazione , alla Giunta ed ai Consiglieri.
4. Spetta al Presidente del Consiglio stabilire, rettificare o integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, nel rispetto dell'obbligo di iscrivere le proposte di cui al comma precedente.
5. La modifica dell'ordine di discussione dei punti dell'ordine del giorno, su proposta del Presidente del Consiglio, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione “seduta segreta”, gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di riservatezza. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
7. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei Consiglieri, le questioni da essi proposte hanno priorità su tutte le altre.

ART. 29 – ORDINE DEL GIORNO: PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE

- 1.L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno del Consiglio vengono pubblicati all'Albo pretorio online della Federazione e all'Albo Pretorio dei Comuni aderenti alla stessa, possibilmente almeno cinque giorni prima della seduta.
2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie, sono pubblicati all'Albo Pretorio online della Federazione almeno 24 ore prima della riunione.

ART. 30 – AVVISO DI CONVOCAZIONE

1. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della Sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri assegnati a parteciparvi. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicati la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
2. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o se viene convocata d'urgenza.
3. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo della Federazione e firmati dal Presidente del Consiglio o da colui che lo sostituisce o a cui compete per legge effettuare la convocazione.

ART. 31 – AVVISO DI CONVOCAZIONE: MODALITÀ DI CONSEGNA

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere recapitato al domicilio del Consigliere assegnato, in uno dei seguenti modi:
 - a) mediante invio per posta elettronica (email);
 - b) mediante il messo di ciascun Comune della Federazione nei modi previsti dal Codice di Procedura Civile;
 - c) mediante fax;
2. La trasmissione dell'avviso di convocazione del Consiglio mediante fax o per posta elettronica è possibile a condizione che il Consigliere assegnato ne faccia espressa richiesta per iscritto all'Ufficio di Segreteria con l'indicazione del numero di fax o indirizzo di posta elettronica a cui trasmettere l'avviso di convocazione. Il rapporto di conferma del fax e l'avviso di recapito del messaggio di posta elettronica trasmesso vengono equiparati a dichiarazione di avvenuta consegna dell'ordine del giorno a tutti gli effetti. Ogni Consigliere può indicare un solo indirizzo di posta elettronica.

ART. 32 – AVVISO DI CONVOCAZIONE: TERMINI DI CONSEGNA

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie e straordinarie deve essere consegnato al Consigliere assegnato almeno cinque giorni prima della riunione, nei quali non si computa il giorno di consegna dell'avviso.
2. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima della riunione, accompagnato dalla/e proposta/e di delibera.
3. Nel caso in cui nell'avviso di prima convocazione non fosse contenuta la data della seconda convocazione, il relativo avviso dovrà essere consegnato almeno 3 giorni lavorativi prima della riunione di seconda convocazione.
4. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie argomenti urgenti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri assegnati almeno 24 ore prima della riunione comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
5. I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma secondo, e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma quarto possono essere sindacati dal Consiglio, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata ad altro giorno stabilito dal Consiglio stesso.
6. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere assegnato interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

ART. 33 – LA SEDE DELLE ADUNANZE

1. Le adunanze del Consiglio della Federazione, si tengono, di regola, presso la Sala Consiliare del Comune di Camposampiero oppure, in casi particolari stabiliti dal Presidente del Consiglio, presso i Comuni facenti parte della Federazione o altra struttura pubblica o privata esistente sul territorio della Federazione ed eccezionalmente fuori di esso.
2. La parte principale della sala, arredata con dignità ed attrezzata in modo da garantire ai Consiglieri il normale svolgimento delle loro funzioni, è destinata ai componenti del Consiglio al Segretario e/o Vicesegretario e al Direttore Generale. Uno spazio apposito deve essere riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire nel miglior modo i lavori del Consiglio.

3. La Sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione. Per le riunioni fuori della sede prevista di regola, il Presidente del Consiglio deve darne notizia con apposito avviso da pubblicarsi all'Albo Pretorio on line della Federazione.

ART. 34 - SESSIONI

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria, straordinaria e d'urgenza.
2. È sessione ordinaria quella in cui il Consiglio è chiamato a deliberare sul bilancio preventivo e consuntivo, sugli equilibri di bilancio. Sono da considerarsi sessioni ordinarie le sedute in cui vengono trattate le proposte di deliberazione inerenti agli atti fondamentali quali: le linee programmatiche di governo, il bilancio di previsione, il rendiconto di gestione e la salvaguardia degli equilibri di bilancio, ancorché il relativo ordine del giorno preveda ulteriori argomenti.
3. È sessione straordinaria qualsiasi altra riunione del Consiglio.
4. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri o il Presidente della Federazione, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
5. È sessione d'urgenza quella in cui il Consiglio viene riunito quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.

ART. 35 - ADUNANZE

1. Le adunanze possono essere di prima o seconda convocazione. L'avviso di convocazione può indicare sia la data di eventuale prosecuzione della prima convocazione, come pure quella di seconda convocazione; nello stesso è specificato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.

ART. 36 - ADUNANZE IN PRIMA CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio , in prima convocazione, è validamente costituito con l'intervento della maggioranza dei componenti – incluso il Presidente – (quorum costitutivo) e delibera a maggioranza dei presenti (quorum deliberativo).
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta appena è presente il numero legale dei Consiglieri. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario o suo assistente ed i cui risultati sono annotati a verbale.
3. Nel caso in cui trascorsa mezzora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatato il non raggiungimento del numero dei componenti il Consiglio necessario per la validità della seduta, il Presidente del Consiglio dichiara deserta l'adunanza, rinviando alla seconda convocazione, alla data (giorno e ora) eventualmente già fissata nell'avviso di prima convocazione. Verificatasi tale ipotesi sono da avvertirsi solamente i Consiglieri non intervenuti. In caso diverso, la seconda convocazione sarà comunicata a tutti i Consiglieri secondo le modalità previste.
4. I componenti il Consiglio che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario o suo assistente il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal comma 1

del presente articolo, avverte il Presidente del Consiglio che procede alla verifica del numero legale. Nel caso in cui risulti che il numero dei componenti il Consiglio è inferiore a quello necessario, il Presidente del Consiglio dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione fino ad un massimo di 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti permane inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei componenti il Consiglio presenti al momento della chiusura della riunione.

5. In caso di sospensione o interruzione della riunione, non sarà necessario comunicare ai componenti il Consiglio assenti la data della prosecuzione qualora questa sia indicata nell'avviso di convocazione già ricevuto.

ART. 37 – ADUNANZE IN SECONDA CONVOCAZIONE

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente che non sia potuta aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non abbia potuto proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data, o nel caso di sessione che si sviluppi in più giornate già indicate nell'avviso di convocazione.

2. L'adunanza di seconda convocazione deve svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima convocazione, non oltre il decimo giorno successivo a quello di prima convocazione.

3. L'adunanza di seconda convocazione è validamente costituita, in base all'art. 38 del T.U.E.L. e in base all'art.17 dello Statuto, con l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri componenti il Consiglio – senza computare a tal fine il Presidente della Federazione – (quorum costitutivo) e delibera a maggioranza dei presenti (quorum deliberativo).

4. Trascorsa mezzora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.

5. Unitamente all'avviso di prima convocazione, sono sempre indicati data, ora e luogo dell'adunanza di seconda convocazione

6. Nel caso di argomenti volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure in seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".

7. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti dal Presidente del Consiglio sentiti i Consiglieri. L'avviso ai Consiglieri assenti è dato a cura della Segreteria della Federazione.

CAPO II – REQUISITI DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

ART. 38 – SEDUTE: ADEMPIMENTI PRELIMINARI

1. Il Presidente del Consiglio, in apertura di seduta, informa il Consiglio su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione, senza aprire il dibattito in merito.

ART. 39 – DEPOSITO DEGLI ATTI

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria della Federazione e presso le segreterie dei Comuni aderenti, nel giorno dell'adunanza e nei cinque giorni precedenti.

Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.

2. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositata e nei relativi allegati.

ART. 40 – VERIFICA DEL NUMERO LEGALE

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo Consigliere.

2. Il Presidente del Consiglio, ove accerti la mancanza del numero legale, applica l'art. 36 comma 4° del presente Regolamento.

ART. 41 – I CONSIGLIERI SCRUTATORI

1. All'inizio di ciascuna seduta, effettuato l'appello, il Presidente del Consiglio designa tre Consiglieri incaricandoli delle funzioni di scrutatore.

2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertati dal Presidente del Consiglio. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente del Consiglio dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori.

3. Nel caso di votazioni a scrutinio segreto, gli scrutatori assistono il Presidente del Consiglio nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

4. Le votazioni sono valide anche con la presenza di due scrutatori.

CAPO III – DISCIPLINA DELLE RIUNIONI

ART. 42 – ORDINE DURANTE LE SEDUTE

1. Al Presidente del Consiglio spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.

2. Nessun Consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente del Consiglio.

3. Se un Consigliere con il suo comportamento turba la discussione e l'ordine della seduta o pronunzia parole sconvenienti, il Presidente del Consiglio lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il Consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Presidente del Consiglio può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.

4. Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Presidente del Consiglio può proporre al Consiglio l'esclusione dall'aula del Consigliere richiamato per tutto il tempo della seduta: la proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il Consigliere non abbandona l'aula, il Presidente del Consiglio sospende la seduta, provvedendo all'allontanamento dall'aula a mezzo della forza pubblica o degli Agenti di Polizia locale in servizio. Successivamente può riprendere i lavori della seduta.
5. Indipendentemente dal richiamo, il Presidente del Consiglio può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un Consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

ART. 43 - COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, avere il volto scoperto e astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o delle decisioni adottate dal Consiglio. Il pubblico non ha diritto alla parola.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente del Consiglio, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera della Polizia locale o di altra Forza dell'Ordine.
4. La Forza Pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente del Consiglio.
5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa o al pubblico presente, il Presidente del Consiglio, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente del Consiglio, egli abbandona il posto e dichiara sospesa la riunione fino a quando non lo riprenda. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente del Consiglio la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal presente regolamento, per il completamento dei lavori.

ART. 44 - ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI

1. Il Consiglio, a seguito della verifica del numero legale, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno.
2. Il Presidente del Consiglio può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.
3. Prima dell'inizio della trattazione dell'ordine del giorno, ai consiglieri che ne abbiano fatto richiesta almeno 24 ore prima della seduta, il Presidente del Consiglio può concedere la parola per celebrazioni o commemorazioni di particolare importanza e per non oltre cinque minuti.
4. Le comunicazioni, le interrogazioni, le interpellanze le mozioni e le raccomandazioni sono svolte, secondo tale ordine, all'inizio della seduta. Nel caso di sedute convocate in più giorni, le raccomandazioni, le interrogazioni e le interpellanze si svolgeranno solo nel primo dei suddetti giorni.

5. Le mozioni d'ordine, riguardanti l'osservanza del regolamento o dell'ordine del giorno anche relativamente alla priorità di una discussione o di una votazione, sono trattate con precedenza rispetto alle altre.
6. La durata della presentazione e trattazione delle interrogazioni e interpellanze non potrà durare più di sessanta minuti per seduta.

ART. 45 – DISCUSSIONE: NORME GENERALI

1. Al fine di illustrare la proposta di deliberazione, il Presidente del Consiglio cede la parola, al soggetto proponente, Presidente della Federazione o consigliere, ovvero ad uno tra i Sindaci componenti la Giunta. Il Direttore Generale, o il funzionario competente presente, possono essere chiamati ad intervenire a supportare il relatore sotto il profilo tecnico. Il Segretario Generale coadiuva il Presidente del Consiglio, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curando la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio.
2. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente del Consiglio dichiara aperta la discussione e dà la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, secondo l'ordine di prenotazione o per alzata di mano.
3. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere, quando non diversamente previsto dal presente regolamento, può parlare per due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque, per rispondere all'intervento di replica del Presidente del Consiglio o del relatore.
4. Il relatore può intervenire in qualsiasi momento nella discussione per non più di quindici minuti complessivi per chiarire la proposta e rispondere alle osservazioni dei Consiglieri.
5. Il Presidente del Consiglio, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le contro repliche, dichiara chiusa la discussione.
6. Dichiarata chiusa la discussione, la parola viene concessa ai consiglieri che la richiedono per le dichiarazioni di voto, per un tempo non superiore a cinque minuti per ciascuno. La dichiarazione di voto viene sinteticamente riportata nel verbale, salvo che il Consigliere consegna al verbalizzante una copia scritta della propria dichiarazione, affinché sia riportata integralmente.
7. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, al rendiconto della gestione, agli equilibri di bilancio o approvazione e modifica dei regolamenti dell'Ente e alle discussioni in materia di modifiche statutarie.
8. Ciascun consigliere ha facoltà di chiedere al Consiglio una breve sospensione della trattazione dell'argomento, illustrandone brevemente i motivi. Sulla richiesta di sospensione e sulla durata di quest'ultima decide il Presidente del Consiglio, sentiti i Consiglieri. La trattazione dell'argomento riprende con l'intervento del Consigliere che ha chiesto la sospensione per la discussione e l'esposizione in merito ad essa.

ART. 46 – ORDINE DELLA DISCUSSIONE

1. I Consiglieri prendono posto nell'aula consiliare e parlano dal loro posto rivolti al Presidente del Consiglio ed al Consiglio.
2. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente del Consiglio all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega. Il Presidente del Consiglio concede la parola ai Consiglieri secondo l'ordine delle prenotazioni.

3. La durata massima degli interventi è determinata dal presente regolamento. E' facoltà del Presidente del Consiglio, decidere per il prolungamento del tempo di trattazione nel caso si verifichi la necessità di favorire la comprensione o il chiarimento dell'argomento, rimanendo comunque entro un tempo massimo di quindici minuti.
4. Devono essere evitate le discussioni e i dialoghi tra Consiglieri. Ove esse avvengano, il Presidente del Consiglio deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.
5. È consentito al solo Presidente del Consiglio interrompere chi sta parlando, per richiamarlo al rispetto del regolamento o dei termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente del Consiglio richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare anche dopo un secondo richiamo, gli toglie la parola. È in ogni caso consentito il riferimento ad altre proposte non in discussione allorquando oggettivamente o sostanzialmente connesse con quella in discussione.
7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

ART. 47 – QUESTIONE PREGIUDIZIALE E QUESTIONE SOSPENSIVA

1. La questione pregiudiziale si ha quando prima o durante la discussione viene richiesto che un argomento non sia discusso perché mancano i requisiti normativi o vi è stata imprecisione nella formulazione dell'oggetto, o mancano i presupposti formali e procedurali. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione delle deliberazioni, precisandone i motivi e proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, al verificarsi di determinate scadenze. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, precisandone i motivi e richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente – o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri, per non più di cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

ART. 48 – REVOCA E MODIFICA DELLE DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni consiliari modificative o di revoca di altre esecutive debbono contenere l'espressa e chiara menzione della loro natura, a pena di inefficacia.

ART. 49 – COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri possono esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, riguardanti atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico – amministrativi, escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno. Tale diritto va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto.

2. Il Consigliere che non osserva i principi predetti viene richiamato all'ordine dal Presidente del Consiglio. Dopo un secondo richiamo, senza che il Consigliere si sia uniformato alle osservazioni rivoltegli, il Presidente del Consiglio gli toglie la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione del Presidente del Consiglio, il Consiglio, su richiesta del Consigliere stesso, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.

ART. 50 – ADUNANZE PUBBLICHE

1. Le adunanze del Consiglio sono pubbliche, salvo quanto stabilito dal successivo articolo.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma.

ART. 51 – ADUNANZE SEGRETE

1. L'adunanza del Consiglio si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento di capacità, moralità, correttezza e comportamenti di persone o quando sussistano ragioni tali che possano compromettere la riservatezza del singolo .
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente del Consiglio invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio può deliberare, a maggioranza, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.
4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula i componenti del Consiglio, il Segretario, il Direttore Generale e il personale di assistenza ai lavori del Consiglio, vincolati al segreto d'ufficio.
5. Durante le adunanze segrete, non si dà luogo a registrazione e il Segretario o il suo assistente, verbalizza in sintesi gli interventi. I verbali delle sedute segrete riportano sinteticamente gli argomenti trattati, con esclusione di ogni riferimento al nominativo degli intervenuti; essi sono sottratti al diritto di accesso, salvo che per i consiglieri, che non possono tuttavia operarne alcun trattamento o divulgazione.

ART. 52 – ADUNANZE “APERTE”

1. Qualora si verificino rilevanti motivi d'interesse della comunità, il Presidente del Consiglio, anche su richiesta del Presidente della Federazione, può chiedere la convocazione dell'adunanza “aperta” del Consiglio, nella sua sede abituale o anche in altri luoghi particolari, così come previsto dal presente regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri, possono essere invitati Parlamentari, Rappresentanti della Prefettura, della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche religiose e sindacali e chi sia ritenuto comunque interessato ai temi da discutere.
3. In tali occasioni il Presidente del Consiglio, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio, consente anche interventi dei rappresentanti invitati, che portano il

loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

4. Durante le adunanze aperte del Consiglio non possono essere adottate deliberazioni o assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico della Federazione .

ART. 53 – PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO ALL'ADUNANZA

1. Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e ne cura la verbalizzazione.

2. Nel caso in cui il Segretario debba allontanarsi dalla sala per una delle cause di incompatibilità espressamente previste dalla legge in relazione all'argomento trattato, le funzioni di segretario verbalizzante per il solo suddetto argomento sono svolte dal Vicesegretario della Federazione o, in assenza dello stesso, dal Direttore Generale se presente in aula, altrimenti le citate funzioni saranno affidate, a cura del Presidente del Consiglio, ad un Consigliere.

ART. 53 BIS – PARTECIPAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE ALL'ADUNANZA

Il Direttore Generale partecipa alle Riunioni del Consiglio e interviene, su richiesta del Presidente del Consiglio, per fornire informazioni o chiarimenti che facilitino la trattazione degli argomenti in discussione.

ART. 54 – AMMISSIONE DI FUNZIONARI E CONSULENTI IN AULA

1. Il Presidente del Consiglio, per le esigenze del Consiglio, può invitare al tavolo della presidenza i funzionari perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.

2. Possono essere altresì invitati consulenti, componenti tecnici di commissioni, revisori dei conti, nonché professionisti incaricati di progettazione e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti funzionari, membri tecnici e consulenti vengono congedati e restano a disposizione se in tal senso richiesti.

ART. 55 – TERMINE DELL'ADUNANZA

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno ed eseguite le relative votazioni ed eventuali proclamazioni, il Presidente del Consiglio dichiara conclusa la riunione.

2. Il Presidente del Consiglio può fissare l'ora entro la quale si concludono le adunanze. Se all'ora fissata per la conclusione della riunione restano da trattare altri argomenti, il Presidente, completata la discussione e la votazione della proposta in esame, dichiara chiusa l'adunanza, avvertendo i Consiglieri della prosecuzione dei lavori nel giorno già fissato, o della riconvocazione del Consiglio per completare la trattazione degli argomenti.

3. Nel corso della seduta il Consiglio può decidere di continuare i suoi lavori oltre il termine fissato per concludere la trattazione degli argomenti in discussione.

Allegato B

Delibera Consiglio n. 14 del 13.04.2016

CAPO IV – LE VOTAZIONI

ART. 56 – SISTEMI DI VOTAZIONE: MODALITÀ GENERALI

1. L'espressione del voto dei Consiglieri è effettuata, di norma, in forma palese. Può altresì avvenire per appello nominale o mediante scrutinio segreto.
2. Non si può procedere a votazione di ballottaggio, salvo che la legge o il presente regolamento dispongano diversamente.
3. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario a rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento, per la validità delle votazioni.

ART. 57 – ORDINE DELLE VOTAZIONI

1. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
2. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - a) richieste di non trattare l'argomento o di rinviarlo ad altra seduta (questione pregiudiziale o sospensiva) che si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento;
 - b) proposte di emendamenti soppressivi, modificativi ed aggiuntivi;
 - c) per i provvedimenti composti di varie parti, commi o articoli, su proposta anche di un solo Consigliere, il Consiglio può decidere di votare separatamente ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;
 - d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche o che siano stati votati per parti, vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
3. Le dichiarazioni di voto vanno rese solo dopo le votazioni per parti del provvedimento proposto, dopo gli emendamenti votati e dopo la votazione per singoli articoli.
4. Quando è iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno effettuare interventi fino alla proclamazione dei risultati, salvo che per il richiamo al regolamento in ordine alle modalità ed alla regolarità della votazione.

ART. 58 – VOTAZIONE IN FORMA PALESE

1. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano o a mezzo sistema di rilevazione automatica e/o elettronica.
2. Il Presidente del Consiglio pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti. Con il sistema di rilevazione automatica e/o elettronica le votazioni avvengono contestualmente.
3. Accertato l'esito della votazione con la collaborazione degli scrutatori e del Segretario, il Presidente del Consiglio ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché prima della proclamazione del risultato. Se la votazione è ancora dubbia, si procede per appello nominale.

ART. 59 – VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

1. Si procede alla votazione per appello nominale quando sia prescritto dalla Legge o quando in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente del Consiglio o di almeno un quinto dei Consiglieri.
2. Il Segretario effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce. Il risultato delle votazioni è riscontrato e riconosciuto dal Presidente del Consiglio, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario.

ART. 60 – VOTAZIONI SEGRETE

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata quando sia espressamente previsto dalla Legge. Negli altri casi in cui il Consiglio debba esprimere con il voto l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti delle persone, la decisione di procedere alla votazione segreta viene presa, su proposta del Presidente del Consiglio, a votazione palese a maggioranza dei presenti.
2. La votazione segreta non è ammessa quando le leggi o i regolamenti prescrivono la votazione palese.
3. Per le votazioni segrete si utilizzano schede predisposte dall'Ufficio di Segreteria, uguali di colore e di formato, prive di segni di riconoscimento e recanti il timbro della Federazione.
4. Ciascun Consigliere scrive sulla scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio, oppure la propria manifestazione di assenso o di dissenso circa l'oggetto della votazione e ripone la scheda piegata nell'apposita urna.
5. Terminata la votazione il Presidente del Consiglio, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
6. Le schede vengono poi distrutte, al termine della seduta consiliare, a cura del Segretario.

ART. 61 – ESITO DELLE VOTAZIONI

1. Il risultato della votazione del Consiglio è proclamato dal Presidente del Consiglio, che dichiara se è approvata o meno la proposta, oppure proclama i nominativi degli eletti.
2. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi per i quali si richiede una speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, superi di una unità il totale dei votanti.
3. I Consiglieri che si astengono dal voto, o che non depositano la scheda nell'urna in caso di votazione segreta, si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
4. Il Consigliere che non voglia essere computato tra i presenti ai fini della validità della seduta deve allontanarsi dall'aula al momento del voto.
5. Le schede bianche e nulle sono computate ai fini della determinazione della maggioranza dei votanti.
6. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la

rinnovazione, per una sola volta, del voto nella stessa seduta, su proposta del Presidente del Consiglio, alla quale possono prendere parte anche i Consiglieri assenti o astenuti durante il primo voto.

7. Nel caso di nomine di persone, i nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non iscritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti prevale il più anziano di età.

8. Salvo i casi particolari, espressamente previsti dalla Legge, una deliberazione respinta alla prima votazione o non approvata alla seconda non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione, ma può essere riproposta al Consiglio in una adunanza successiva.

9. Nel caso d'urgenza, le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei votanti. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo la venuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

10. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente del Consiglio annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

CAPO V -VERBALI DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO

ART. 62 - REDAZIONE DEL VERBALE DELL'ADUNANZA

1. Il verbale, redatto a cura del Segretario, contiene il resoconto riassuntivo della seduta del Consiglio .

2. L'adunanza potrà essere registrata via audio integralmente come supporto istruttorio ai fini della redazione del verbale da parte del Segretario.

3. I verbali di adunanza devono necessariamente contenere le seguenti indicazioni:

a) tipo di seduta e modalità di convocazione;

b) data e luogo della riunione;

c) indicazione dell'ordine del giorno;

d) numero di consiglieri assegnati presenti ed assenti;

e) nominativo del Presidente del Consiglio e quello del Segretario e degli scrutatori;

f) testo delle proposte di deliberazione;

g) pareri obbligatori e l'attestazione della copertura finanziaria, quando necessaria;

h) resoconto per riassunto della discussione della seduta, riportando i motivi principali della discussione, le proposte di emendamento ed integralmente, la parte dispositiva anche mediante mero richiamo di quella indicata nella proposta di deliberazione.

Si prevede, in alternativa, il rinvio integrale di quanto emerso durante la seduta come previsto dal successivo c.5;

i) sistemi di votazione;

l) dichiarazioni di voto, numero dei votanti, voti favorevoli, contrari, astenuti, schede bianche, nulle, contestate;

m) nominativi dei contrari e degli astenuti.

4. Gli interventi e le dichiarazioni dei consiglieri devono essere riportati esprimendo sinteticamente, con la massima chiarezza e completezza possibile, i concetti espressi da

ciascuno degli intervenuti nella discussione. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente del Consiglio, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale solo se resi sotto dettatura oppure fornendo, dopo la lettura, il relativo testo scritto al Segretario durante la seduta del Consiglio, comprese le proposte e le dichiarazioni di voto.

5. Gli interventi, le dichiarazioni e la discussione, nel caso di registrazione audio, vengono integralmente riportati nella deliberazione di approvazione dei verbali adottata possibilmente nella prima seduta utile a quella a cui si riferiscono.

6. Il verbale della seduta segreta fa menzione degli argomenti trattati, dei nominativi dei Consiglieri intervenuti, senza indicare particolari relativi alle persone e non è consentita la registrazione della seduta.

7. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale.

8. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente del Consiglio o dal suo sostituto e dal Segretario.

ART. 63 – APPROVAZIONE DEI VERBALI ED ARCHIVIAZIONE.

1. Copia dei verbali delle adunanze viene depositata in Segreteria, affinché i Consiglieri possano prenderne visione.

2. I verbali delle deliberazioni del Consiglio sono sottoposti ad approvazione di norma nella prima seduta utile successiva al loro deposito in Segreteria.

3. All'inizio della riunione, il Presidente del Consiglio chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Ciascun Consigliere può chiedere che sia rettificata la parte del testo del verbale che non ritiene riporti fedelmente la seduta; sulla proposta di emendamento si pronuncia il Consiglio a maggioranza, senza discussione. Se il testo del verbale viene redatto tramite registrazione audio, ciascun consigliere può solo, eventualmente, chiarire il senso dell'intervento se ritiene che sia dubbia l'interpretazione e ha facoltà di chiedere l'ascolto della registrazione.

4. I verbali delle sedute del Consiglio sono depositati nell'archivio a cura del responsabile del Servizio di Segreteria.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 64– ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore ad esecutività della deliberazione con la quale è stato approvato e verrà pubblicato successivamente all'Albo Pretorio online per trenta giorni consecutivi, ai soli fini della sua pubblicità.

ART. 65 – PUBBLICIZZAZIONE

1. Copia del Regolamento verrà pubblicata sul sito Internet della Federazione dei Comuni del Camposampierese e sarà depositata nella sala delle adunanze del Consiglio durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.